

Via Riboli, 15 – 16145 Genova

[www.studiodapelo.it](http://www.studiodapelo.it)

## **Eliminato il registro infortuni dal 23 dicembre 2015**

Abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni: dal 23 dicembre 2015, infatti, sarà esclusivamente sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni.

Resta ancora in sospeso, invece, (e quindi non in vigore dal 23 dicembre 2015) la sanzione per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a un giorno.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e sue successive modifiche e integrazioni, il datore di lavoro era obbligato ad annotare cronologicamente sul registro tutti gli infortuni sul lavoro che comportassero un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. L'obbligo della tenuta del registro degli infortuni era collegato all'impiego di lavoratori subordinati e/o equiparati da parte di un datore di lavoro sia privato che pubblico.

Il registro infortuni andava preventivamente vidimato e vistato in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL competenti per territorio.

Al fine di eliminare fin da subito un adempimento ormai ritenuto inutile, il decreto semplificazioni ha sancito che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2015 (il 23 dicembre 2015), sia abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

In futuro, pertanto, sarà semplicemente sanzionata la **mancata comunicazione telematica degli infortuni** con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro (minimo 1.096 euro, ridotto 1.644 euro), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni.

La sanzione da 548 a 1.972,80 euro (minimo 548 euro, ridotto 657,60 euro) per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a un giorno, invece, resta ancora in sospeso (e quindi non in vigore dal 23 dicembre 2015).